

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE
"FONDAZIONE SABELLI - MARIANI ETS"

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione di partecipazione del Terzo Settore denominata "FONDAZIONE SABELLI - MARIANI ETS", con sede nel Comune di Ascoli Piceno.

L'indirizzo della sede nello stesso comune potrà essere modificato con deliberazione dell'organo amministrativo.

La Fondazione potrà utilizzare ETS soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs. 117 del 2017 e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La durata è illimitata.

Articolo 2 - Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere istituite o modificati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 - Scopi

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le attività in appresso indicate di interesse generale.

La Fondazione ha in particolare finalità educative, formative e di stimolo allo sviluppo dell'imprenditoria locale in attuazione della lettera d) del CTS: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; nel perseguire i suoi fini, la Fondazione intende operare per favorire la preparazione e l'avviamento dei giovani al lavoro, l'istruzione degli stessi, migliorando e innovando i servizi educativi, ponendo attenzione particolare alle politiche di inclusione sociale e di inserimento nel mercato del lavoro anche realizzando strutture insediative per lo stabilimento di attività economico-produttive e di servizi, nonché sviluppare attività di accompagnamento all'imprenditoria locale.

Ai sensi del suddetto art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le ulteriori se-

guenti attività:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per raggiungere i propri scopi, la Fondazione potrà far sorgere e sostenere centri di aggregazione, musei, laboratori e ogni altra struttura polivalente, introducendo e sperimentando modalità di gestione dove gli stessi potranno accedere a proposte inerenti l'orientamento, l'attività imprenditoriale, l'inserimento in percorsi di alternanza, la formazione tecnico-professionale, le attività di sostegno al percorso scolastico, ad attività culturali, sportive e ricreative.

La Fondazione intende valorizzare le reti di volontariato esistenti sul territorio e favorirà l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle politiche giovanili, con particolare attenzione a quelle di inclusione sociale ed alle attività sopra indicate.

La Fondazione potrà altresì intraprendere attività di ricerca sociale, potrà porre in essere iniziative per studiare, sollecitare e favorire l'emanazione di provvedimenti legislativi e amministrativi nell'ambito delle attività sopra indicate.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, attraverso la concessione - sotto qualsiasi titolo - dei beni della Fondazione ad Associazioni, Enti di Formazione, Cooperative, Società operanti nei settori sopra descritti, enti pubblici e privati.

La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale.

La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:

a. stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;

b. partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che persegua-

no finalità coerenti con le proprie;

c. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

d. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

e. erogare premi e borse di studio;

f. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

g. svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;

h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 - Vigilanza

Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117/2017, i controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto che, con delibera del Consiglio Amministrazione, saranno destinati a incremento del patrimonio;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;

- da eredità, donazioni e legati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.

Articolo 6 - Membri

Sono Soci Fondatori i signori Mariani Simone, Mariani Marcello e Sabelli Gioconda.

Sono Soci Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o

private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono in modo rilevante alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante importanti contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, alle quali potranno aggiungere un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Partecipante, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato e l'eventuale prestazione o attribuzione regolarmente eseguita.

Sono Soci Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Sostenitore, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione o attribuzione regolarmente eseguita.

Sono Soci Istituzionali gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi tramite un'attività di collaborazione attiva e supporto sul territorio aretino.

Chiunque, persona fisica o giuridica, voglia diventare socio della Fondazione deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che delibererà a maggioranza semplice la sua ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. In caso di rifiuto il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. La decisione non è appellabile.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. Il Consiglio Generale
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Presidente;
- d. Il Consiglio di indirizzo;
- e. L'Assemblea dei Partecipanti
- f. L'Assemblea dei Sostenitori;
- g. L'Assemblea dei Soci Istituzionali;
- h. Direttore Generale;

i. L'Organo di Controllo;

l. Il Revisore dei conti.

I predetti organi sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate. È fatta eccezione per l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore dei Conti, che hanno diritto ad un emolumento per l'ufficio ricoperto, determinato dal Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del proprio mandato.

Articolo 8 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo a cui è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

E' composto da tutti i Soci Fondatori che ne fanno parte per tutta la durata della Fondazione fino a volontaria rinuncia all'incarico o decesso.

Il Consiglio generale in particolare:

- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui al successivo articolo 9, nonché l'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti;
- approva le modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

I membri del Consiglio Generale esprimono voto capitaro.

Il Consiglio Generale è convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

Il Consiglio Generale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Il Consiglio Generale può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci Fondatori, ed in particolare a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, eletto per acclamazione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-

ne;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri che va da un minimo di due ad un massimo di sette.

Ogni Socio Fondatore ha diritto a nominare un membro del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali ulteriori consiglieri saranno eletti dal Consiglio Generale con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori, il tutto nel rispetto dell'articolo 26 del CTS.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Consiglio Generale, a seguito di comunicazione scritta della revoca, debitamente motivata, al Consigliere stesso, al Presidente ed all'Organo di Controllo.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Socio Fondatore o il Consiglio Generale che hanno diritto alla designazione devono provvedere alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Passati tre mesi, qualora questi non procedano alla designazione, il Consiglio di Amministrazione procederà alla cooptazione del membro vacante per votazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione esprimono voto capitolario.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare un Amministratore Delegato, con specifici compiti che saranno assegnati in sede di nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Vice Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo pec, con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare:

a. delibera in ordine all'attivazione dei programmi di attività, all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e, ove necessario, al funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti con collaboratori ed eventuali dipendenti e sorveglianza il buon andamento delle attività della Fondazione;

b. delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci ovvero all'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le fina-

lità proprie della Fondazione ovvero arrechino pregiudizio al prestigio della stessa;

c. determina annualmente le quote contributive delle diverse categorie di Soci;

d. nomina i membri del Consiglio di indirizzo, ai sensi del successivo articolo;

e. nomina il Presidente e il Vice Presidente e, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario e il Direttore Generale della Fondazione;

f. approva il programma pluriennale delle attività ed il conseguente bilancio preventivo, secondo una proposta complessiva predisposta dopo aver acquisito indicazioni dal Consiglio di indirizzo e dalle Assemblee dei soci, qualora costituiti;

g. delibera in merito all'accettazione di grandi donazioni, eredità e legati nel rispetto della legislazione vigente;

h. dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio in parte al Fondo di Gestione, delibera sull'accettazione di beni, lasciti ed apporti in genere;

i. provvede all'implementazione ed all'aggiornamento dei regolamenti interni della Fondazione;

l. determina l'emolumento spettante all'Organo di Controllo e all'eventuale Revisore;

m. discute ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei Soci fondatori e su ogni punto rimesso alla sua competenza dal presente statuto.

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente è nominato in seno al Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione o in sua assenza al vice presidente se nominato o al consigliere delegato nei limiti delle deleghe. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente.

Articolo 11 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Consiglio di indirizzo, composto da un numero compreso tra tre e sette membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione della Fondazione su proposta dell'Assemblea dei partecipanti e dell'Assemblea dei sostenitori. I componenti del Consiglio di indirizzo durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione stesso.

I due terzi dei componenti saranno espressione dell'Assemblea dei partecipanti e il restante terzo dei componenti sa-

ranno espressione dell'Assemblea dei sostenitori.

Il Presidente del Consiglio di indirizzo, ed eventualmente il Segretario, sono nominati fra i membri con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il Consiglio di indirizzo si riunisce a seguito della convocazione del suo Presidente almeno ogni sei mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei consiglieri eletti. Il Consiglio di indirizzo delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze.

Il Consiglio di indirizzo, che ha funzione consultiva, esprime pareri non vincolanti in merito agli indirizzi di sviluppo dell'attività della Fondazione nonché delle relazioni semestrali sui progetti di attività.

Articolo 12 - Requisiti di onorabilità

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto;
- d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

Articolo 13 - Assemblea dei Partecipanti

Quando i Soci Partecipanti eccedono il numero di due si costituisce tra questi l'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta

l'anno su invito del Presidente della Fondazione o su convocazione del Presidente della stessa Assemblea dei Partecipanti, qualora nominato. Il diritto di rappresentanza e di voto in seno all'assemblea sarà proporzionale al contributo versato da ogni Socio Partecipante, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Le sedute dell'Assemblea dei Partecipanti sono valide con la presenza della metà dei diritti di voto esercitabili e delibera a maggioranza dei diritti di voto dei presenti.

L'Assemblea dei Partecipanti può elaborare autonomamente proprie proposte e integrazioni in merito alla programmazione della Fondazione e delle singole aree di attività, sottoponendole al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.

Articolo 14 - Assemblea dei Sostenitori

Quando i Soci Sostenitori eccedono il numero di uno si costituisce tra questi l'Assemblea dei Sostenitori.

2. L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce almeno una volta l'anno su invito del Presidente della Fondazione o su convocazione del Presidente della stessa Assemblea dei Sostenitori, qualora nominato. Il diritto di rappresentanza e di voto in seno all'assemblea sarà proporzionale al contributo versato da ogni Socio Sostenitore, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Le sedute dell'Assemblea dei Sostenitori sono valide con la presenza della metà dei diritti di voto esercitabili e delibera a maggioranza dei diritti di voto dei presenti.

L'Assemblea dei Sostenitori può elaborare autonomamente proprie proposte e integrazioni in merito alla programmazione della Fondazione e delle singole aree di attività, sottoponendole al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Assemblea dei Soci Istituzionali

I Soci Istituzionali costituiscono l'Assemblea dei Soci Istituzionali.

L'Assemblea dei Soci Istituzionali si riunisce almeno una volta l'anno su invito del Presidente della Fondazione o su convocazione del Presidente della stessa Assemblea dei Soci Istituzionali, qualora nominato. Le sue sedute sono valide con la partecipazione della metà dei rappresentanti dei Soci Istituzionali e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei Soci Istituzionali può elaborare autonomamente proprie proposte e integrazioni in merito alla programmazione della Fondazione, sottoponendole al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Direttore Generale

Il Direttore Generale può essere nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione,

partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi della fondazione;
- predispone budget previsionali;
- nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.

Articolo 17 - Organo di Controllo e Revisione Legale

La funzione di Organo di Controllo è esercitata da un organo monocratico o collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti, organo nominato dal Consiglio Generale se obbligatorio per disposizione di legge.

Lo stesso dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui egli sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del medesimo D.Lgs.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Esercizio e bilancio

Gli esercizi sociali inizieranno il 1 gennaio e si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque nei limiti previsti dalla legge, il Presidente redige il bilancio d'esercizio avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dalla legislatura vigente.

Entro i termini di legge vigenti in materia il Presidente predispone il bilancio preventivo annuale per l'anno successivo.

All'inizio del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente predispone il bilancio preventivo pluriennale riferito al triennio a seguire.

Articolo 19 - Regolamento interno

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione potrà eventualmente adottare un Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Estinzione o Scioglimento

La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio Generale.

Articolo 21 - Norme transitorie e finali

La Fondazione si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore.

firmato Savini Nazzareno

firmato Gioconda Sabelli

firmato Mariani Marcello

firmato Simone Mariani

firmato Lupi Giovanna

firmato Carlo Cantalamessa

firmato Eleonora Boccalatte

firmato Manuelita Di Giuseppe teste

firmato Federica Giovannozzi teste

firmato Donatella Calvelli Notaio